CAMERA DEI DEPUTATI N. 4127

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato AMODIO

Presentata il 31 maggio 1967

Modifica al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, importazione e commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, che detta norme per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti, stabilisce, tra l'altro, all'articolo 6 che la denominazione di tonno è riservata alla specie Orcynus Tynnus e che per la specie Tynnus Alalonga (Germon) e per il genere Pelamys (Bonito) dovrà essere usata rispettivamente la denominazione di « tonno bianco » e « tonnetto ».

La regolamentazione legislativa, per quanto riguarda la denominazione del tonno conservato in recipienti, allora adottata, appare in relazione alle condizioni della produzione e del commercio di quell'epoca.

Nel 1927, infatti, le uniche specie di tonno, destinate oltre che all'alimentazione diretta alla conservazione, erano limitate ai tonni pescati nei nostri mari (mare Mediterraneo), e cioè al Thunnus Thynnus o Orcynus Tynnus e Tynnus Alalonga (o Germon) con la tecnica di pesca tradizionale (tonnara), mentre le importazioni dall'estero erano costituite esclusivamente da tonno della specie Pelamys di provenienza dalla Turchia.

Una siffatta situazione aveva allora determinato la distinzione tra il tonno di tonnara e la Palamide, per evitare che anche questa fosse posta in commercio con la denominazione di tonno, la cui produzione interna era a quell'epoca sufficiente per l'alimentazione diretta e per la conservazione.

Dall'epoca dell'emanazione del citato regolamento, per altro, le condizioni del mercato si sono venute modificando, in quanto ad una flessione della pesca nazionale di tonno ha fatto riscontro un progressivo, notevole incremento nel consumo del tonno conservato in recipienti che ha reso necessaria l'estensione dell'approvvigionamento del tonno a tutti gli altri mari del mondo, nei quali si trovano tonni di altre specie che per il progresso conseguito nella pesca e nell'industria del freddo (congelato a bordo) possono essere agevolmente utilizzati dalle industrie dei diversi paesi.

Attualmente, in base all'unanime parere scientifico dei maggiori studiosi della fauna marina, sono compresi sotto la denominazione di « tonno » non soltanto il Thunnus Thynnus o Orcynus Thynnus ed il Thunnus Alalonga o Germo Alalonga o Orcynus Alalonga ma anche il Thunnus (Neothunnus) Albacore o Neothunnus Macropterus, il Para-

thunnus obesus, e l'Euthynnus (Katsuwonus) pelamis Othynnus pelamis e quindi in tutti gli altri paesi produttori di conserve di pesce, sotto la denominazione di « tonno » sono comprese le conserve di pesce lavorate con i suddetti tonnidi.

Tale denominazione è stata già adottata dalla legislazione di tutti i paesi: a titolo esemplificativo, si può indicare quella francese che è molto precisa al riguardo e distingue ulteriormente le varie specie denominando « Thon Rouge » il Thunnus Thynnus e « Thon Blanc » il Thunnus Alalonga, mentre attribuisce la denominazione di « Thon » a tutte le altre specie sopra indicate.

Si rende pertanto opportuno e necessario aggiornare le disposizioni legislative in materia e adeguare le surriportate norme alle esigenze della produzione e del consumo.

A tali fini risponde l'unito disegno di legge, con il quale il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 1548 del 1927 viene sostituito con opportune disposizioni intese ad attribuire la denominazione di «tonno » alle varie specie della famiglia dei tonnidi in esso indicate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, è sostituito con il seguente:

La denominazione di tonno è riservata alle seguenti specie della famiglia dei tonni:

Thunnus thynnus (Orcynus thynnus);

Thunnus alalonga (Germo alalonga - Orcynus alalonga);

Thunnus albacore (Neothunnus macropterus);

Euthynnus (katsuwonus) pelamis (Thynnus pelamis);

Parathunnus obesus.